



✉ P.zza Asproni - 08021

☎ 0784 41 80 20

☎ fax 0784 41 43 08

www.comune.bitti.nu.it

protocollo@pec.comune.bitti.nu.it

AREA AMMINISTRATIVA

AVVISO SELEZIONE PER UN INCARICO DI LAVORO AUTONOMO N. 1 (UNO) ESPERTO PROFILO FT (Funzioni Tecniche) AI SENSI DELL'ART. 1 L. N. 178/2020, ART.1 COMMA 179 BIS PER LA ATTUAZIONE DEL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) - IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA

Visto il decreto legislativo del 30/03/2001 n. 165, recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;

Visto il decreto legislativo 25/05/2017 n. 75, recante “Modifiche e integrazioni al decreto legislativo 30/03/2001 n. 165, ai sensi degli articoli 16, commi 1, lettera a), e 2, lettere b), c), d) ed e) e 17, comma 1, lettere a), c), e), f), g), h), l), m), n), o), q), r), s) e z) della legge 07/08/2015, n. 124, materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”;

Visto il decreto-legge 19/05/2020, n. 34, recante “Misure urgenti in materia di salute e sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”, convertito, con modificazioni, dalla legge 07/07/2020 n. 77;

Vista la legge 07/08/1990 n. 241, recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;

Visto il DPR 12/04/2006 n. 184, concernente il “Regolamento recante disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi”;

Visto il DPR 28/12/2000 n. 445, recante il “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”;

Visto il decreto 14/03/2013 n. 33, recante “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;

Visto il Regolamento 679/2016/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (Informativa sulla Privacy);

Visto, in particolare, l’art. 1, comma 179, della legge 30/12/2020 n. 178, nella parte in cui prevede che “a decorrere dal 01/01/2021, al fine di garantire la definizione e l’attuazione degli interventi previsti dalla politica di coesione dell’Unione Europea e nazionale per i cicli di programmazione 2014/2020 e 2021/2027, ... omissis ... le amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1, comma 2, del D.Lgs. 30/03/2001 n. 165, che nell’ambito di tali interventi, rivestono ruoli di coordinamento

nazionale e le autorità di gestione, gli organismi intermedi o i soggetti beneficiari delle Regioni Abruzzo ... omissis ... Sardegna e Sicilia possono assumere con contratto di lavoro a tempo determinato di durata corrispondente ai programmi operativi complementari e comunque non superiore a trentasei mesi, personale non dirigenziale in possesso delle correlate professionalità, nel limite massimo di duemilaottocento unità ed entro la spesa massima di 126 milioni di euro annui per il triennio 2021/2023”;

Considerato che, l’art. 1 comma 179, della legge 30/12/2020 n. 178, dispone tra l’altro che gli oneri finanziari per la copertura dei posti messi a concorso sono a carico delle disponibilità del Programma operativo complementare al Programma Operativo Nazionale Governance e capacità istituzionale 2014/2020, di cui alla delibera CIPE n. 46/2016 del 10/08/2016, e ss.mm.ii.;

Visto l’art. 1 comma 180, della legge 30/12/2020 n. 178, nella parte in cui dispone “con DPCM su proposta del Ministro per il Sud e la coesione territoriale di concerto con il Ministro della PP.AA. e il Ministro dell’Economia e delle Finanze, sentita la Conferenza unificata di cui all’art. 8 del DLgs. 28/08/1997 n. 281, sulla base della ricognizione del fabbisogno di personale operata dall’Agenzia per la coesione territoriale, sono ripartite, tra le amministrazioni interessate, le risorse finanziarie e il personale di cui al comma 179, individuandone i profili professionali e le categorie”;

Visto il DPCM 30/03/2021, su proposta del Ministro per il Sud e la coesione territoriale di concerto con il Ministro della PP.AA. e il Ministro dell’Economia e delle Finanze, sentita la Conferenza unificata di cui all’art. 8 del D.Lgs. 28/08/1997 n. 281, con cui ai sensi dell’art. 1, comma 180, della legge 30/12/2020 n. 178, sono ripartite tra le amministrazioni interessate le risorse finanziarie e il personale di cui al comma 179, individuandone i profili professionali e le categorie;

Considerata l’esigenza di reclutare personale non dirigenziale in possesso delle professionalità correlate agli interventi previsti dalla politica di coesione dell’Unione Europea e nazionale per i cicli di programmazione 2014/2020 e 2021/2027, così come previsto dal richiamato comma 179 dell’art. 1 della legge 30/12/2020 n. 178;

Visto l’art. 11 comma 2, del D.L. 30/04/2022 n. 36, convertito con modificazioni con la legge n. 79 del 29/06/2022, rubricata “*Ulteriori misure urgenti per l’attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), che recita “Le risorse finanziarie ripartite tra le amministrazioni interessate sulla base del comma 180, e non impegnate in ragione dell’insufficiente numero di idonei all’esito delle procedure svoltesi in attuazione dell’art. 10, comma 4, del D.L. 01/04/2021 n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28/05/2021 n. 76, o della mancata accettazione della proposta di assunzione nel termine assegnato dall’amministrazione, comunque non superiore a trenta giorni, possono essere destinate dalle predette amministrazioni alla stipula di contratti di collaborazione ai sensi dell’art. 7, commi 6 e 6-bis del D.Lgs. 30/03/2001 n. 165, con soggetti in possesso di professionalità tecnica analoga a quella del personale non reclutato”;*

Vista la circolare n. 15001 del 19/07/2022 emanata dalla Agenzia per la Coesione Territoriale, Unità di gestione del programma operativo complementare al PON Governance e capacità istituzionale 2014/2020, con la quale le amministrazioni interessate vengono direttamente autorizzate a procedere alla selezione delle risorse umane ed alla stipula di contratti di collaborazione ai sensi dell’art. 7, commi 6 e 6-bis del D.Lgs. 30/03/2001 n. 165, con soggetti in possesso di professionalità tecnica analoga a quella del personale non reclutato;

Dato atto:

- che con la predetta circolare 15001/2022 vengono comunicate le somme impegnate a favore del Comune di Bitti a totale copertura dei costi relativi al conferimento di n. 1 incarico di lavoro autonomo relativo al profilo FT (Tecnico), di cui all’allegato 1 alla stessa;
- che i fondi stanziati a favore di questa Amministrazione ammontano complessivamente ad € 115.098,69 per la figura professionale richiesta);
- che il contratto di lavoro autonomo dovrà avere una durata non superiore a trentasei mesi, ed un compenso onnicomprensivo massimo annuo di € 38.366,23 e sarà svolto senza nessun vincolo di

subordinazione. Nel rispetto dei limiti stabiliti nel regolamento per il conferimento degli incarichi di lavoro autonomo dell'Agenzia per la Coesione Territoriale, è stabilito un compenso giornata/persona di € 150,00 al netto degli oneri accessori di legge e dell'IVA per i profili junior per un numero massimo di 201 giornate annuo;

Richiamata la Deliberazione della G.C. n. 2 del 13.01.2023 con la quale veniva dato atto che all'interno dell'ente non è possibile procedere alla assegnazione dell'incarico di cui trattasi, in favore di personale dipendente, in quanto a seguito di apposita ricognizione è stata accertata la carenza della suddetta professionalità all'interno dell'organico di questo Comune, per l'ottimale perseguimento delle finalità di cui ai bandi di finanziamento del PNRR;

Dato atto che nella richiamata deliberazione veniva fornito un indirizzo al competente Responsabile d'Area affinché provvedesse alla predisposizione di un avviso pubblico per il conferimento di un incarico di lavoro autonomo;

Ritenuto necessario attivare il supporto di che trattasi per l'avvio e l'attuazione degli interventi del PNRR, dedicata specificatamente alle funzioni tecniche (profilo FT) nell'ambito degli interventi di che trattasi;

Visto il sistema di classificazione dei profili professionali del personale oggetto del presente avviso di selezione;

INDICE

Art. 1 - Oggetto dell'incarico e requisiti professionali

1. Il presente avviso, non vincolante per questo Ente, ha ad oggetto la selezione di n° 1 in funzioni tecniche – per l'attuazione degli interventi ricadenti nel PNRR – per il conferimento di incarico di lavoro di natura autonoma a mezzo di valutazione comparativa, ai sensi dell'art. 7, co. 6, del Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i. a titolarità del Comune di Bitti.

2. Il presente avviso è corredato dell'allegato n° 1 "Domanda di partecipazione" che costituisce parte integrante e sostanziale dello stesso.

3. La durata del contratto di lavoro autonomo che verrà stipulato secondo il modello fornito dall'Agenzia di Coesione Territoriale, necessario alla realizzazione degli obiettivi previsti dal PNRR per il Comune di Bitti è pari a 36 mesi che decorrono dalla sottoscrizione del contratto stesso.

4. L'incaricata/o dovrà svolgere la propria attività, ai sensi degli artt. 2222-2229 e ss. del codice civile, senza vincolo di subordinazione. La prestazione dovrà essere svolta autonomamente, in raccordo con il Responsabile del Settore, al quale competerà fornire le relative direttive.

Art. 2 - Requisiti di partecipazione

1. Per partecipare alla selezione i candidati, alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande, devono possedere i seguenti requisiti di ammissibilità, così come indicati nella domanda di partecipazione:

a. essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell'Unione europea (ad eccezione delle ipotesi di cui all'art. 38 del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.);

b. godere dei diritti civili e politici;

c. non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale;

d. non essere sottoposto a procedimenti penali;

e. essere in possesso del seguente titolo di studio: Laurea in architettura e/o ingegneria civile vecchio ordinamento o magistrale o specialistica (DL, LM, LS, esclusa quella triennale) titoli equiparati secondo la normativa vigente;

f. essere in possesso di comprovata esperienza professionale strettamente correlata al contenuto della prestazione richiesta e delle competenze ricercate;

Il possesso del requisito inerente la comprovata esperienza professionale, strettamente correlata al contenuto della "prestazione richiesta" (lettera g) deve essere dichiarato nella domanda di

partecipazione di cui all'Allegato n. 1, specificando il periodo di esperienza maturata nel settore richiesto.

Ai sensi dell'Art. 38 del D.Lgs. 165/2001 e s.m.i., possono inoltre partecipare i cittadini degli stati membri dell'Unione europea ed i loro familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente oppure i cittadini di Paesi Terzi che siano titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria, ai sensi di quanto previsto dalla normativa vigente.

2. Tutti i requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione e devono persistere, inoltre, al momento dell'eventuale contrattualizzazione del rapporto di collaborazione. Devono essere dichiarati i requisiti solo se documentabili, anche ai fini dei controlli successivi.

3. La presentazione della domanda di partecipazione alla selezione di cui al presente Avviso ha valenza di piena accettazione delle condizioni in esso riportate, di piena consapevolezza della natura autonoma del rapporto lavorativo, nonché di conoscenza ed accettazione delle norme, condizioni e prescrizioni dettate nel presente Avviso e in tutta la documentazione allegata.

4. Il presente Avviso e la successiva selezione non impegnano in alcun modo il Comune al conferimento degli incarichi, e quest'ultimo si riserva la facoltà, a suo insindacabile giudizio, di sospendere o revocare in qualsiasi momento la selezione tramite comunicazione sul sito web (<https://www.comune.bitti.nu.it>) senza che i concorrenti possano vantare alcun diritto.

5. L'esito positivo della selezione, e l'utile inserimento in graduatoria, non genera in alcun modo obbligo di conferimento dell'incarico da parte del Comune.

Art. 3 - Presentazione della candidatura e contenuto della domanda e dei relativi allegati

1. La domanda di partecipazione (domanda) alla selezione, resa ai sensi e per gli effetti del DPR n. 445/2000, deve essere presentata a far data dalla pubblicazione del presente avviso e deve rispettare, pena l'esclusione, le prescrizioni e le modalità di trasmissione di seguito riportate:

- essere redatta e conforme allo schema di cui all'Allegato n. 1 al presente Avviso, lasciando inalterati i contenuti anche laddove non di pertinenza del candidato. Le parti di dichiarazione vanno sempre rese, anche se negative, pertanto lasciando vuoto o "barrando" lo spazio che si ritiene di non dover compilare perché non di pertinenza. Sono escluse le domande presentate con modalità diverse;

- essere sottoscritta con firma autografa sull'ultima pagina (con firma per esteso e leggibile), successivamente scansionata in formato pdf in un unico file. E' possibile la presentazione della domanda firmata digitalmente;

- la domanda deve essere trasmessa in formato pdf in un unico file. Non verranno accettate le domande trasmesse in diverso formato elettronico (es. jpeg);

- essere corredata degli allegati che devono rispettare le caratteristiche di seguito indicate:

- curriculum vitae in formato europeo, scansionato in formato pdf, deve essere trasmesso in un unico file separato dalla domanda e dal documento di identità. Nel CV devono risultare le esperienze professionali nonché tutti gli elementi utili alla valutazione delle competenze ed esperienze specifiche richieste e i titoli di cui all'art. 5 del presente avviso e devono essere coerenti e riconducibili al profilo per il quale si presenta la domanda. Gli elementi oggetto di valutazione (es. contratti di lavoro, titoli, etc.) devono essere coerenti e riconducibili al profilo per il quale si presenta la domanda. Gli elementi oggetto di valutazione (es. contratti di lavoro, titoli, etc.) devono essere documentabili ai fini di successivi controlli di cui all'art. 4, comma 12 del presente Avviso. La documentazione probante sarà successivamente richiesta dall'Amministrazione, non essendo necessario allegarla nella fase di presentazione della domanda. Il curriculum vitae, in lingua italiana, datato e sottoscritto all'ultima pagina con firma autografa, o con firma digitale, deve essere redatto rispettando gli standard del formato europeo (formato europeo tradizionale o formato Europass ed in formato pdf in unico file). Deve inoltre riportare "l'autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi Regolamento 679/2016/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (Informativa sulla Privacy), e la dichiarazione di veridicità dei dati ai sensi del DPR 445/2000 e s.m.i.".

- Copia di un documento di identità del sottoscrittore in corso di validità, trasmesso in formato pdf in un unico file separato dalla domanda e dal CV.

2. I candidati devono autorizzare il trattamento dei dati personali per le finalità e con le modalità di cui al Regolamento 679/2016/UE (Informativa sulla Privacy).

3. La trasmissione della domanda di partecipazione, del CV e del documento di identità, ciascuno di essi in **pdf**, deve avvenire solo in formato elettronico tramite posta elettronica certificata (PEC) – a mezzo di un'unica mail certificata (PEC) contenente i 3 file separati – al seguente indirizzo PEC: protocollo@pec.comune.bitti.nu.it, l'oggetto della PEC deve riportare la dicitura “Esperto in funzioni tecniche – PNRR”

La domanda deve pervenire dal candidato mediante la propria casella di posta elettronica certificata secondo le vigenti disposizioni (art. 65 D.Lgs. 82/2005) ossia da PEC la cui titolarità sia associata all'identità del candidato.

La domanda deve pervenire entro e non oltre le ore 23:59 del giorno 30.06.2023.

Ai fini dell'ammissibilità fa fede l'orario di ricezione della domanda di partecipazione presso la citata casella PEC del Comune di Bitti.

4. La mancanza di un allegato nonché la non conformità alle caratteristiche richieste comporterà l'esclusione della domanda.

5. Non saranno prese in considerazione le domande/documentazioni sostitutive, aggiuntive o integrative che perverranno al Comune oltre il termine fissato per la ricezione delle domande o secondo modalità diverse da quella descritta nei precedenti commi o che dovessero risultare incomplete. Il Comune inoltre non risponde di eventuali ritardi e/o disguidi, erronee comunicazioni, quale ne sia la causa o comunque imputabili al candidato o a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore, in ordine alle domande e/o documenti pervenuti oltre il predetto termine.

6. Il recapito che il candidato elegge ai fini della procedura è quello della posta elettronica certificata (PEC) da cui perviene la domanda di partecipazione. Ogni sua eventuale variazione deve essere comunicata tempestivamente tramite PEC al citato indirizzo: protocollo@pec.comune.bitti.nu.it

7. In caso di irreperibilità del candidato per causa non imputabile al Comune (ad esempio non esaustivo casella piena o non funzionante) le comunicazioni si intendono regolarmente effettuate.

La presentazione della domanda di partecipazione alla selezione di cui al presente Avviso ha valenza di piena accettazione delle condizioni in esso riportate, di piena consapevolezza della natura autonoma del rapporto contrattuale, nonché di conoscenza ed accettazione delle norme, condizioni e prescrizioni dettate nel presente Avviso e nella documentazione allegata.

Art. 4 – Procedura comparativa

1. Il Comune, scaduti i termini per la presentazione della domanda, provvede a verificare che le domande siano pervenute entro i termini e con le modalità stabilite all'art. 3 del presente Avviso.

2. Ai fini della verifica di cui al precedente comma, costituiscono cause di inammissibilità:

a) La presentazione della domanda secondo uno schema diverso dall'Allegato 1 al presente Avviso. Le dichiarazioni vanno sempre rese, anche se negative;

b) La presentazione della domanda priva della dichiarazione resa ai sensi del Regolamento 679/2016/UE (Informativa sulla Privacy), come riportato nello schema di cui all'Allegato 1 al presente Avviso;

c) La presentazione della domanda priva della dichiarazione resa ai sensi del Regolamento 679/2016/UE (Informativa sulla Privacy), circa l'autorizzazione al trattamento dei dati personali, come riportato nello schema di cui all'Allegato 1 al presente Avviso;

d) la mancanza della firma del candidato sulla domanda (fatto salvo il caso in cui venga firmata digitalmente);

e) la mancanza del curriculum vitae;

f) la mancanza del documento di identità;

g) la presentazione della domanda e/o del curriculum in formato diverso dal pdf;

h) la presentazione della domanda oltre il termine fissato dal presente Avviso;

i) la trasmissione della domanda e degli allegati, all'indirizzo PEC indicato nell'Avviso, con un mezzo diverso dalla PEC;

j) essere collocato in quiescenza alla data di scadenza della domanda;

3. La verifica dei requisiti e la valutazione delle candidature è effettuata da una apposita Commissione nominata dall'Ente, composta da tre membri, un presidente e due componenti, coadiuvati da un segretario, che possono svolgere i propri lavori anche con modalità telematiche o

informatiche, tramite l'impiego di tecnologie che permettono la partecipazione e comunicazione a distanza.

4. La Commissione procede alla valutazione attraverso le seguenti fasi:

Fase 1 – valutazione dei titoli e dei curriculum vitae sulla base dei criteri indicati al successivo art.

5. E' prevista l'assegnazione di un punteggio massimo di **30 punti**; saranno valutate solo le esperienze di cui siano desumibili tutti i dati e le informazioni necessarie e sufficienti per permettere alla Commissione di effettuare la valutazione specificando

l'Amministrazione/ente/soggetto per il quale si è prestata l'attività, il periodo (mese e anno di inizio e fine), l'oggetto dell'incarico e le attività svolte.

Concorrono alla valutazione del CV i titoli indicati nella domanda, gli anni di attività professionale maturati e le esperienze maturate e descritte nel CV, che devono coincidere.

Fase 2 – colloquio individuale teso a valutare le competenze ed esperienze dichiarate nel CV, nonché l'attitudine del candidato in relazione all'oggetto dell'incarico e la specifica conoscenza in materia di opere pubbliche. E' prevista l'assegnazione di un punteggio massimo di **70 punti**.

Il punteggio massimo complessivo attribuibile nelle due fasi è di 100 punti

5. La Commissione, al termine della Fase 1 – redige una prima graduatoria di merito contenente l'elenco dei nominativi dei candidati secondo l'ordine di merito.

6. Per la valutazione finale e sulla base delle risultanze della **Fase 1**- sono invitati al colloquio, attraverso comunicazione PEC, di cui alla Fase 2 – un numero di candidati pari a 20 volte il numero delle posizioni richieste, secondo l'ordine della citata graduatoria di merito.

Può essere superato tale limite solo nel caso di candidati che abbiano conseguito parità di punteggio. Si procede comunque al colloquio anche in presenza di un numero di candidati uguale al numero delle posizioni richieste.

7. I candidati ammessi al colloquio (se del caso anche in modalità telematica) saranno convocati – con indicazione di data ed orario del colloquio – tramite PEC e l'elenco nominativo degli stessi sarà pubblicato sul sito internet del Comune.

8. La rinuncia e/o l'assenza ingiustificata nella data e nell'ora stabilita del colloquio, comporterà l'esclusione dalla procedura selettiva.

9. Al termine della **Fase 2** – la Commissione stila la graduatoria finale, sommando i punteggi della fase 1 e 2. La graduatoria finale è predisposta dalla Commissione secondo l'ordine di merito. In caso di parità di punteggio, prevale il candidato che ha conseguito nel colloquio il miglior punteggio. In caso di ulteriore parità risulterà vincitore il candidato di più giovane età.

10. Il RUP, verificata la legittimità della procedura, adotta il provvedimento di approvazione degli atti di selezione e della graduatoria finale.

11. Il provvedimento contenente la “graduatoria finale” è pubblicato sul sito del Comune – <https://www.comune.bitti.nu.it> con valore di notifica a tutti gli effetti di legge.

12. Il Comune, per il vincitore, procede ad idonei controlli sulla veridicità di quanto dichiarato in sede di partecipazione e nel curriculum vitae.

In caso di conferimento dell'incarico, la stipula del contratto è subordinata alla presentazione da parte del candidato selezionato di una dichiarazione resa ai sensi e per gli effetti del DPR 445/2000 e s.m.i. riguardante, tra l'altro, l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, di incompatibilità, di cause di inconfiribilità. Siffatte situazioni soggettive dovranno perdurare per l'intera durata dell'incarico.

Inoltre, nei casi previsti dalla normativa vigente in materia di pubblico impiego, laddove il candidato vincitore sia dipendente di una pubblica amministrazione, ove previsto presenta ai sensi dell'art. 53 del D.Lgs. 165/2001, apposita autorizzazione da parte dell'Amministrazione di appartenenza, senza la quale non si potrà procedere alla contrattualizzazione dell'incarico.

13. Il presente Avviso e la successiva selezione non impegnano in alcun modo il Comune al conferimento dell'incarico e l'Ente si riserva la facoltà, a suo insindacabile giudizio, di sospendere o revocare in qualsiasi momento la selezione tramite comunicazione sul sito istituzionale del Comune, senza che i concorrenti possano vantare alcun diritto.

14. L'esito positivo della selezione e l'utile inserimento in graduatoria non generano in alcun modo obbligo di conferimento dell'incarico da parte del Comune.

15. Si procederà allo scorrimento della graduatoria solo nell'ipotesi di rinuncia all'incarico del vincitore.

Art. 5 – Criteri di valutazione

1. Il Comune individuerà il soggetto a cui conferire l'incarico mediante procedura di selezione volta in particolare a verificare la coerenza e la corrispondenza circa l'esperienza professionale in relazione alle competenze specifiche richieste per la realizzazione dei progetti del PNRR e la conoscenza delle procedure amministrative degli Enti locali, e la coerenza con gli ambiti di intervento e le attività per cui il candidato si propone in base alle esperienze indicate nel curriculum. La commissione attribuirà i punteggi (max 100) di seguito riportati.

| Fase 1 – max punti 30 | |
|--|----------------------|
| Titoli di studio e di formazione | Punti max 5 |
| Laurea in architettura e/o magistrale ingegneria civile vecchio ordinamento o magistrale o specialistica (DL, LM, LS esclusa quella triennale), titoli equiparati secondo la normativa vigente, il punteggio da 0 a 2,8 viene ripartito in proporzione alla votazione conseguita. Alla laurea conseguita con la votazione 110/110 e lode è attribuito un punteggio aggiuntivo di 0,2 punti | Punti max 3 |
| Ulteriore Laurea | Punti max 0,2 |
| Dottorato, master, corsi di specializzazione post laurea costituenti titolo di studio ed attinenti alla professionalità richiesta (Per ogni corso 0,06 per un massimo di 0,12 | Punti max 0,12 |
| Dottorato, master, corsi specializzazione post laurea costituenti titolo di studio non attinenti alla professionalità richiesta (Per ogni corso 0,03) | Punti max 0,06 |
| Docenze inerenti il titolo di studio richiesto 0,08 per ogni anno (0,006 per ogni mese) per un massimo di 4 anni per un totale di 0,24 punti | Punti max 0,24 |
| Pubblicazioni scientifiche 0,16 per ogni pubblicazione per un massimo di 0,64 punti | Punti max 0,64 |
| Formazione professionale - Corsi di formazione nel settore oggetto dell'incarico: punti 0,074 per ogni corso con attestazione di profitto di durata non inferiore ad un mese sino ad un massimo di 0,74 punti | Punti max 0,74 |
| Esperienze professionali | Punti max 15 |
| Esperienza professionale maturata in relazione alle competenze specifiche richieste: - presso Pubbliche Amministrazioni punti 0,5 per ogni mese di esperienza - presso privati o lavoro autonomo 0,25 per ogni mese di esperienza | Punti max 15 |
| Valutazione complessiva curriculum | Punti max 10 |
| Valutazione complessiva del curriculum basata sulle esperienze professionali dichiarate, sulla diversità e qualificazione delle stesse, sulla maggiore corrispondenza alla qualificazione richiesta dal bando, ivi comprese le competenze in materia informatica e la conoscenza della lingua inglese | Punti max 10 |
| Fase 2 max punti 70 | |
| Colloquio individuale teso a valutare le competenze ed esperienze dichiarate nel CV | Punti max 70 |
| TOTALE PUNTEGGIO – Fase 1 + Fase 2 | Punti max 100 |

Art. 6 – Incarico, durata e trattamento economico

1. L'incarico potrà avere una durata massima di 36 mesi, in coerenza con le disposizioni del comma 4 art. 7 del D.L. 09/06/2021 n. 80
2. L'incarico può essere sottoposto a valutazione periodica da parte dell'Amministrazione ai fini della conferma della durata da stabilirsi nel contratto che regola la prestazione professionale autonoma.
3. In ordine alle eventuali sospensioni della prestazione, qualora sopravvengano eventi comportanti l'impossibilità temporanea della prestazione, l'esperto si impegna a darne comunicazione

immediata al fine di permettere all'Amministrazione di attivare eventuali azioni che non pregiudichino le attività previste. La sospensione del rapporto verrà comunque disciplinata nell'ambito del contratto secondo le disposizioni normative vigenti in materia.

4. L'ammontare del corrispettivo annuo lordo, compenso onnicomprensivo massimo annuo di € 38.366,23 da svolgersi senza nessun vincolo di subordinazione. Nel rispetto dei limiti stabiliti nel regolamento per il conferimento degli incarichi di lavoro autonomo dell'Agenzia per la Coesione Territoriale, è stabilito un compenso giornata/persona di € 150,00 al netto degli oneri accessori di legge e dell'IVA per i profili junior per un numero massimo di 201 giornate annuo.

5. L'intero costo derivante dalla sottoscrizione del relativo contratto di lavoro farà carico sulle risorse del programma di Azione e Coesione Complementare al PON Governance e capacità Istituzionale.

Il contratto verrà stipulato sulla base dello schema di contratto predisposto dall'Agenzia per la coesione territoriale, che definisce le modalità anche temporali della collaborazione e la soglia massima della remunerazione, nei limiti di quanto stabilito dal regolamento per il conferimento degli incarichi di lavoro autonomo, di cui al Decreto del Direttore della predetta Agenzia n. 107 del 08/06/2018.

Art. 7 - Trattamento dei dati personali

1. Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Bitti. Con riferimento alle disposizioni di cui al Regolamento 679/2016/UE (Informativa sulla Privacy), i dati contenuti nelle candidature pervenute sono trattati ai soli fini della gestione della presente procedura, nonché per le attività di controllo.

Art. 8 – Informazione e pubblicità

1. Il presente Avviso è pubblicato all'Albo Pretorio e sul sito web del Comune:

<https://www.comune.bitti.nu.it> – sezione amministrazione trasparente/bandi di concorso.

2. Responsabile del procedimento è il Dr. Pasquale Bandinu – Responsabile dell'Area Amministrativa, all'indirizzo PEC del Comune e/o all'indirizzo mail:

info@comune.bitti.nu.it

IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA

Dr. Pasquale Bandinu

Bitti 12 giugno 2023